

Testo attuale articolo 2 Regolamento comunale n. 257 "Disposizioni generali"	Nuovo testo proposto articolo 2 Regolamento comunale n. 257 " Disposizioni generali e occupazioni abusive "
<p>1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.</p>	<p>1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.</p>
<p>2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.</p>	<p>2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.</p>
<p>3. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti. Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.</p>	<p>3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:</p> <p>a) difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione;</p> <p>b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione , ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.</p> <p>c) effettuate mediante dehors continuativi per i quali non è stata presentata la comunicazione annuale di proseguimento di occupazione del suolo pubblico nei termini previsti e/o non è stato corrisposto il canone per l'annualità di riferimento. Nel caso di mancata presentazione della suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, la concessione è da considerarsi a tutti gli effetti decaduta dalla data di scadenza dell'annualità.</p>

 <p>4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.</p> <p>commi da 5 a 12 omissis</p>	<p>Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.</p> <p>4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.</p> <p>commi da 5 a 12 omissis</p>
<p>Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone</p>	<p>Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone</p>
<p>1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:</p> <p>a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini;</p> <p>b) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>d) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;</p> <p>e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;</p> <p>f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;</p> <p>g) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;</p> <p>h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;</p> <p>i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;</p>	<p>1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:</p> <p>a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini;</p> <p>b) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>d) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;</p> <p>e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;</p> <p>f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;</p> <p>g) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;</p> <p>h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;</p> <p>i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;</p>

l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;

m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;

n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino.

Comma 2 omissis

l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;

m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;

n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino.

q) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga.

Comma 2 omissis